

DEL - 6 LUG. 2018
UFFICIO SPECIALE
ROM, SINTI E CAMINANTI

ROMA



ORDINANZA DELLA SINDACA

n. **122** del **13 LUG. 2018**

LA SINDACA

OGGETTO:

Area privata sita di Via
Tenuta Piccirilli n. 207.
Disposizioni urgenti a tutela
dell'igiene, della salute
pubblica e dell'ambiente.

IL DIRETTORE AD INTERIM
DELL'UFFICIO SPECIALE ROM,
SINTI E CAMINANTI
(Michela MICHELI)

[Handwritten signature]

IL VICE CAPO DI GABINETTO
(Marco CARDINALI)

[Handwritten signature]

Visto: IL SEGRETARIO
GENERALE
(Pietro Paolo MILETI)

[Handwritten signature]

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

11 LUG 2018

N. RC/

22748

Premesso che l'area di via Tenuta Piccirilli n. 207 di proprietà del Sig. Carlo Coccia Colaiuta nato a L'Aquila il 02.04.1932 e residente in Marino in via Selva Fiorentina n.1, è abusivamente occupata in parte, dagli ex-ospiti del centro di accoglienza "Camping River" formalmente dimessi dalla struttura dal 30.09.2017 e in parte, da terzi estranei;

che con ordinanza sindacale n.187 del 01.12.2017 è stato autorizzato il mantenimento, fino al 30/06/2018, della funzionalità degli impianti idrico e di potabilizzazione e del sistema di depurazione delle acque reflue domestiche, a tutela delle persone in condizioni di fragilità ancora presenti nella struttura, nonché dei cittadini che vivono nelle zone circostanti, in danno della Cooperativa Sociale Isola Verde Onlus e della Società Biondo Tevere Srl;

che, essendo entrambe le società risultate inadempienti alle prescrizioni, gli impianti sono stati mantenuti funzionanti fino al 30 giugno 2018 con l'intervento sostitutivo operato dal Dipartimento Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale;

che nella gestione dell'area, dal mese di aprile 2018, è intervenuta la società Seges S.r.l. (Servizi Globale di Emergenza Sociale), che ha stipulato un contratto di "locazione di un terreno con sovrastanti edifici, adibiti ad attività di ricezione turistica" con il proprietario senza, tuttavia, farsi carico né delle spese di manutenzione degli impianti, né dell'utenza elettrica, i cui oneri continuano a gravare su Roma Capitale;

che il legale rappresentante della Seges è stato sanzionato per la violazione di cui all'art. 109 Testo Unico Pubblica Sicurezza e, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Regionale 18/2008 e degli artt. 26 e 31 della L.R. Lazio 13/2007, "perché esercitava attività ricettiva all'aria aperta sprovvisto della prescritta autorizzazione amministrativa (Scia)" e "perché quale titolare dell'attività ricettiva all'aria aperta ometteva di comunicare gli arrivi, le presenze all'interno della struttura alla città Metropolitana di Roma Capitale e alla Regione Lazio";

che, nelle more di ulteriori accertamenti, detto contratto, ad oggi, non risulterebbe valido;

che la Polizia Locale di Roma Capitale con nota prot. n. 193974 del 02.07.2018 ha riferito della sussistenza di gravi situazioni di criticità inerenti lo stato di salubrità dell'area, allegando la seguente documentazione:

- Verbale di ispezione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM1 del 18 e 19 aprile 2018, effettuato congiuntamente alla Polizia Locale di Roma Capitale;
- Relazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM1 n. 0049840 del 19.04.2018 in cui si attesta che " il perdurare del mancato approvvigionamento idrico potabile e il non corretto allontanamento e depurazione dei liquami, determina l'instaurarsi di gravi mancanze igienico-sanitarie, incompatibili con la permanenza all'interno del campo";
- Rapporto ARPA Lazio di cui al prot. n. 126814 del 26.04.2018 riportante risultati analitici relativi a campioni di acque da destinare al consumo alimentare con esito "Non conforme";
- Rapporto ARPA Lazio prot. n. 183473 del 20.06.2018 riportante esiti di prova sullo scarico delle acque reflue con le seguenti conclusioni: "I risultati delle analisi chimiche evidenziano, per quanto riguarda i parametri - Solidi Sospesi totali, BOD, COD, Azoto Ammoniacale, Fosforo totale: - il superamento dei valori limite fissati nella tab.3, all.5, parte III del D. Lgs. 152/06 (in relazione a sostanze non indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5), in contrasto con quanto stabilito al comma 1, art. 101 del D. Lgs. 152/06, come sanzionato all'art.133 comma 1 del D. Lgs. 152/06, in relazione alle modifiche introdotte dall'art.1 della legge 36/2010.

I risultati delle analisi chimiche evidenziano, per quanto riguarda i parametri - Zinco, Solventi Organici Aromatici - , il superamento dei valori limite fissati nella tab.3, parte II del D. Lgs 152/06 (in relazione a sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5, in contrasto con quanto stabilito al comma 1, art.101 del D. Lgs. 152/06, come sanzionato dagli artt.133 comma 1 e 137 comma 5 e 6 del D. Lgs. 152/06, in relazione alle modifiche introdotte dall'art.1 della legge n.36/2010....";

che, da quanto emerge dagli accertamenti sopra richiamati, la condizione degli impianti risulta fortemente compromessa, tanto da richiedere per il ripristino funzionale, onerosi interventi strutturali, comprensivi della sostituzione di intere parti dell'impiantistica, così come attestato dalla relazione prot. n. 84060 del 03.05.2018 del Dipartimento Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale;

che dal 21 giugno 2018, in ragione del progressivo aggravarsi delle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali dell'insediamento non autorizzato, dopo la notifica di ulteriore preavviso agli occupanti di lasciare la struttura e aderire al programma di accompagnamento alla fuoriuscita dalla stessa, sono state attivate le procedure per la riappropriazione dei circa sessanta moduli abitativi di proprietà comunale presenti nell'area, che risultano oggi liberi da persone e cose;

che in adempimento alle prescrizioni della competente ASL, l'Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti ha attivato un servizio idrico sostitutivo mediante autocisterna provvista di acqua potabile a beneficio delle persone ancora presenti nell'insediamento;

che, nonostante gli interventi posti in essere, perdura la presenza non autorizzata di persone nell'area, con la tolleranza del proprietario dell'insediamento che non risulta avere assunto alcuna iniziativa civilistica, petitoria o possessoria, e/o penale, volta a denunciare l'abusiva occupazione dell'immobile di sua proprietà da parte di terzi non autorizzati;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota prot. n. CMRC-2017-0155449 del 13.11.2017 ha disposto la sospensione del procedimento di revoca dell'autorizzazione allo scarico e della concessione di derivazione di acqua dal pozzo, relative all'area in argomento - avviato su istanza della Cooperativa Isola Verde Onlus alla scadenza del rapporto contrattuale con l'Amministrazione - per il tempo di vigenza dell'ordinanza sindacale n. 187/2017 e che ora, quindi, verrà riattivato e determinerà la revoca dei predetti titoli autorizzativi;

che alla luce dei recenti rapporti dell'ARPA e della ASL RM1 e dei gravi profili di criticità emersi, occorre assumere urgenti e straordinarie misure volte sia alla tutela della salute pubblica degli occupanti la struttura e dei cittadini che vivono nelle zone circostanti, sia ad evitare il rischio di danno ambientale derivante dal malfunzionamento degli scarichi dei reflui che provoca l'inquinamento del fiume Tevere;

considerato che le condizioni meteorologiche della stagione estiva e le alte temperature registrate negli ultimi giorni, favoriscono l'accentuarsi degli inconvenienti igienico-sanitari e, quindi, dei rischi per la salute e l'ambiente;

dato atto che dal 1 ottobre 2017 l'Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti ha avviato e portato avanti con continuità, l'azione di accompagnamento alla fuoriuscita in favore delle famiglie fragili presenti nell'area del Camping River, mettendo a disposizione fino al 30.06.2018 le misure di sostegno previste dalla deliberazione della G.C. n.146 del 28.06.2017, implementate con gli ulteriori strumenti introdotti dalle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 201 del 15.09.2017 e n. 70 del 17.04.2018, nonché le risorse per l'accoglienza nelle strutture del Dipartimento Politiche Sociali;

che, nonostante le misure di sostegno straordinarie adottate dall'Amministrazione a favore degli ospiti del Camping River e le reiterate offerte sociali, solo una quota minoritaria delle persone ha aderito ai percorsi di accompagnamento e all'accoglienza protetta, ed ha effettivamente lasciato l'insediamento, mentre la maggior parte di essi, rifiuta, comunque, di lasciare la struttura, restando esposta a gravi rischi per la propria salute;

ritenuto, quindi, inderogabile adottare le necessarie misure volte a salvaguardare, nell'immediatezza, le condizioni igienico-sanitarie dell'area e la salute delle persone ancora presenti nell'insediamento, nonché dei cittadini che vivono nelle zone circostanti, ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e. i.;

per quanto sopra esposto,



O R D I N A

l'allontanamento dall'area di via Tenuta Piccirilli n. 207 di tutte le persone presenti, a qualsiasi titolo, nell'insediamento, **entro il termine perentorio di quarantotto (48) ore** dalla notifica della presente ordinanza, per scongiurare i rischi sulla loro salute;

al Sig. Carlo Coccia Colaiuta nato a L'Aquila il 02.04.1932 e residente in Marino, in via Selva Fiorentina n.1, in qualità di proprietario della suddetta area, di eliminare i fattori inquinanti che determinano la condizione di insalubrità dell'area ed il danno ambientale correlato all'inquinamento del fiume Tevere, ove sfociano gli scarichi, nel termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

A V V E R T E

che la non ottemperanza al presente provvedimento, nei termini stabiliti, comporterà, ai sensi di legge, l'allontanamento coattivo di tutte le persone presenti nell'insediamento con l'impiego della Forza Pubblica;

l'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza, inoltre, verrà perseguita a norma dell'articolo 650 del Codice Penale.

D I S P O N E

- di notificare il presente provvedimento al proprietario dell'area Sig. Carlo Coccia Colaiuta e a tutte le persone maggiorenni presenti nell'area, a cura della Polizia Locale di Roma Capitale;
- di incaricare la Polizia Locale di Roma Capitale di verificare l'ottemperanza a quanto disposto e di procedere all'eventuale esecuzione coattiva nei confronti delle persone presenti nell'area, in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato;
- di incaricare il Dipartimento Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale della esecuzione di tutte le operazioni tecniche di supporto necessarie all'esecuzione della presente ordinanza;
- di prorogare fino al 30.09.2018, stante l'eccezionalità della situazione e l'esigenza prioritaria di garantire le migliori condizioni di tutela per le persone fragili che versano in stato di necessità ancora presenti nell'insediamento, il termine utile per la sottoscrizione dei Patti di responsabilità solidale previsto dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 70/2018, in favore di coloro che, pur avendo presentato la domanda per fruire delle misure di sostegno, non lo hanno sottoscritto;
- di mettere a disposizione delle persone in condizioni di fragilità le risorse del circuito di accoglienza del Dipartimento Politiche Sociali mediante la Sala Operativa Sociale.

Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma al Comando Provinciale dell'Arma Carabinieri, per gli aspetti di specifica competenza, e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento viene trasmesso anche alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV Tutela Valorizzazione Ambientale, Servizio 2 "Tutela acqua e risorse idriche".

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa legge, per ragioni di particolare urgenza dovute all'esigenza di immediato risanamento dell'area e allontanamento delle persone presenti sulla stessa, a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione.